



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.3685.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 7/14

Dec. n. 12/14

Il giorno 28 luglio 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo presentato dal signor LICCIARELLI Mario, nato a Civita Castellana il 15.8.1955, residente in Cura di Vetralla (Vt) alla via Cassia, n. 194, tesserato e licenziato 2014 con il M.C. "C. FALERI NOVI", con tessera n. 14008907 e licenza n. P04134, al D.D.G. signor Mirko Paris (e da questi trasmesso alla C.S.N. ai sensi dell'art. 84.3 R.M.M.), avverso l'ordine di arrivo della prima manche della classe Veteran della manifestazione RGZ01, denominata "III Memorial Gianfranco Ranuncoli", svoltasi a Malagrotta, presso il crossodromo Aurelia, il 16 marzo 2014.

In particolare, il reclamante si duoleva del fatto di non aver potuto prendere parte alla prima manche della gara della citata categoria, a causa della anticipazione dell'orario di partenza, a suo dire, mai comunicata ai piloti tramite la relativa affissione in bacheca.

Il D.D.G. Paris, riteneva (seppure implicitamente) di non poter decidere il predetto reclamo sul campo di gara e, di conseguenza, trasmetteva i relativi atti alla C.S.N. ai sensi dell'art. 84.3 R.M.M..

Il G.U.F., letto il reclamo ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il reclamo, nei termini prospettati dal pilota LICIARELLI, non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, l'esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché della normativa di riferimento, non consente a questo Giudice di accogliere le richieste ivi contenute, per i motivi che appresso si spiegheranno.

I. Le circostanze rappresentate dal reclamante LICIARELLI, sono state oggetto di una dovuta istruttoria, compiuta anche attraverso il parere reso dalla Commissione Sportiva Nazionale, che, nel caso che occupa, ai sensi della norma citata in premessa, ha inviato gli atti *de quibus* a codesto Giudice Unico, unitamente al proprio parere consultivo.

Ebbene, la C.S.N. ha giustamente evidenziato ciò che *ictu oculi* emerge dagli atti e dai documenti ufficiali di gara, e, cioè, che - indipendentemente dalle motivazioni che hanno indotto la Direzione di Gara ad anticipare la predetta partenza rispetto all'orario inizialmente previsto nel *time table* - la citata anticipazione è stata, nella occasione, comunicata non solo a tempo debito ai piloti interessati, ma anche secondo le modalità previste dal regolamento, ossia, attraverso la affissione in bacheca, ove, per definizione, vengono esposte tutte le notizie suscettibili di dover essere rese note.

Invero, è lo stesso D.D.G. Paris che dà atto di tanto nel proprio rapporto, specificando, altresì, di aver ripetuto la operazione di affissione per ben tre volte, a causa della asportazione dalla bacheca stessa dei relativi avvisi da parte di soggetti non identificati e non identificabili, a causa del gran numero di partecipanti alla manifestazione di Malagrotta, presso il crossodromo Aurelia.

Non solo. Sempre dagli atti ufficiali di gara è desumibile, senza dubbio, che il cambiamento dell'orario di partenza della prima manche della categoria Veteran, cui appartiene il reclamante, è stato ripetutamente annunciato dallo speaker in servizio presso il crossodromo, proprio al fine di rendere edotti tutti gli interessati del predetto cambiamento.

La circostanza che comprova tale assunto è data dal fatto che (anche la C.S.N. ha avuto modo di accertare nel corso della istruttoria demandatale), il LICIARELLI, odierno reclamante, è stato l'unico dei ben 33 piloti ammessi alla partecipazione alla gara della sua categoria, a non essersi presentato al cancelletto di partenza in tempo utile per prendere parte alla relativa manche. Se, quindi, i rimanenti 32 piloti appartenenti alla categoria Veteran si sono schierati, senza alcuna difficoltà, per partire all'orario anticipato rispetto a quello del *time table*, va da sé che le comunicazioni in ordine alla predetta anticipazione di partenza possono ritenersi state comunicate agli interessati nel modo giusto.

II. Fatta questa premessa, va rilevato che in ragione della fidefacenza dei rapporti di gara e dei documenti ad essi correlati, le ragioni che il LICIARELLI pone a fondamento del proprio reclamo non appaiono supportate da ragionevoli riscontri probatori. A tale riguardo, in ogni caso, deve evidenziarsi che, secondo il disposto dell'art. 59.4 R.M.M. 2013, «*Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara dei C.d.G., in occasione di manifestazioni ove sono designati, sono garantite da fede privilegiata*». Come è noto, secondo il disposto degli artt. 2699 e ss. cod. civ., i documenti cui è attribuita fede privilegiata e le dichiarazioni in essi contenute, fanno fede fino a querela di falso. È, pertanto, questo l'unico strumento giuridico per privare di efficacia di prova legale

un documento assistito da fede privilegiata, come nel caso che occupa, senza che eventuali versioni differenti dal contenuto dei predetti rapporti possa assurgere a rango di prova, fermo restando, comunque, che, l'assunto del reclamante è smentito dagli stessi fatti contenuti nei citati rapporti e documenti.

Sulla scorta delle considerazioni di cui innanzi, questo Giudice ritiene il reclamo privo di fondamento e, quindi, non meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Giudice, letti gli atti, letto il parere della C.S.N., unitamente ai documenti, anche integrativi, acquisiti in sede istruttoria,

- **RIGETTA** il reclamo proposto da **LICIARELLI Mario**;
- **DISPONE**, ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G. che la **tassa federale all'uopo versata sia incamerata dalla F.M.I.**

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Liciarelli Mario;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara FMI;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi FMI;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;

- Amministrazione FMI;
- Co. Re. Lazio;
- Ufficio Stampa FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.